



Decreto Dirigenziale n. 7 del 10/02/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 4 Opere pubbliche, Attuazione, Espropriazioni-Fondo investim.
Occupazionale

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 30/04/1992, N. 285 E D.P.R. 16/12/1992, N. 495 - DECLASSIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI SS.PP., RICADENTI NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI S. FELICE A CANCELLO (CE).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE

PREMESSO

- che, con nota prot. n. 6271 del 22/01/2009, la Provincia di Caserta ha richiesto la declassificazione di alcuni tratti delle SS.PP. n. 118, n. 75, n. 79, n. 8, n. 152, n. 180 ricadenti nel centro abitato del Comune di S. Felice a Cancellò (CE);
- che, per l'emissione del decreto di declassificazione, lo scrivente Settore con note prott. n. 753987 del 02/09/2009 e n. 1066227 del 09/12/2009, ha invitato il Comune di S. Felice a Cancellò ad integrare la deliberazione di G.C. n. 185/2000 includendo nell'elenco delle strade interne al centro abitato i citati tratti di strade provinciali;
- che, ad oggi, nessun atto è pervenuto da parte del Comune di S. Felice a Cancellò;
- che, con nota prot. n. 4579 del 18/01/2011, la Provincia di Caserta ha trasmesso la documentazione aggiornata delle strade da declassificare, necessaria al perfezionamento della pratica.

RILEVATO

- che, con deliberazione di G.C. n. 185 del 05/10/2000, il Comune di S. Felice a Cancellò ha proceduto alla delimitazione del proprio centro abitato, ai sensi dell'art. 4, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, includendo nell'elenco delle strade ricadenti all'interno del centro abitato così perimetrato solo la ex S.S. n. 162 "Della Valle Cautina", omettendo l'inserimento delle strade provinciali oggetto dell'attuale richiesta da parte dell'Amministrazione provinciale di Caserta di cui alla nota prot. n. 6271/2009;
- che l'Amministrazione provinciale di Caserta, con delibera di G.P. n. 45 del 13/05/2008, ha approvato la proposta di declassificazione dei tratti di strada indicati nella nota prot. n. 6271/2009;
- che, a seguito dei successivi aggiornamenti trasmessi dalla Provincia medesima, i tratti di strada da declassificare sono i seguenti:
 - S.P. n. 79 "S. Maria a Vico – S. Marco Trotti": tratto con inizio dall'incrocio con la ex S.S. n. 162 "della Valle Caudina" e termine all'incrocio con la S.P. n. 204 "Scandia", della lunghezza complessiva di km 1+020;
 - S.P. n. 118 "Circumvallazione di S. Felice a Cancellò": tratto con inizio dalla S.P. n. 6 "Messercola" e termine con l'inizio della strada comunale denominata Crocella Santa, della lunghezza complessiva di km 1+650;
 - S.P. n. 75 "S. Felice – Scalo Ferroviario Valle Caudina": tratto con inizio dal viale Ferrovia e termine con l'incrocio con la ex S.S. n. 162 "della Valle Caudina", della lunghezza complessiva di km 0+450;
 - Il tratto della S.P. n. 8 "Nola", dal confine con il Comune di Maddaloni identificato sul posto dalla tabella con la scritta "Maddaloni" e termine al sottopasso ferroviario compreso (incrocio con la ex S.S. n. 162 "della Valle Caudina"), della lunghezza di km 0+900;
 - Il tratto della S.P. n. 8 "Nola", dall'incrocio con la ex S.S. n. 162 "della Valle Caudina" e termine al confine con la provincia di Napoli, in località "Mufita", della lunghezza di km 1+100;
- che il tratto della S.P. n. 152 "Ara di Diana" è stato già declassificato a strada comunale dall'Amministrazione regionale con decreto dirigenziale n. 87 del 15/06/2010;

- che la Provincia di Caserta, pur avendo inserito nella delibera di G.P. n. 45/2008 il tratto della S.P. n. 180 "Marinelli", con nota prot. n. 4579 del 18/01/2011 ha chiesto di non procedere alla sua declassificazione, ricadendo il tratto di strada medesimo solo in minima parte all'interno del centro abitato del Comune di S. Felice a Cannello.

CONSIDERATO

- che, l'articolo 2 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, così come successivamente modificato ed integrato, ha individuato i criteri per la classificazione delle strade e le circostanze che determinano la loro declassificazione;
- che, l'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, prevede che le strade non statali siano declassificate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio e che, con lo stesso decreto, siano nuovamente classificate;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, le strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono classificate comunali con la stessa deliberazione di G.C. di delimitazione del centro abitato medesimo.

RITENUTO

- di dover provvedere, alla declassificazione dei tratti di strada in parola, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, in esito alla richiesta della Provincia di Caserta, di cui alla nota prot. n. 6271/2009.

RILEVATO

- che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, il presente provvedimento ha effetto dal secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino regionale;
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, il presente provvedimento deve essere trasmesso entro un mese dalla sua pubblicazione all'ex Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale, ora Direzione Generale Strade ed Autostrade del Ministero delle Infrastrutture al fine della sua registrazione nell'archivio nazionale delle strade.

VISTI

- L'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- Il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;
- Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, concernente il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- La D.G.R. n. 2119 del 31/12/2008.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e dell'attestazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 02

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di declassificare, i seguenti tratti di strada provinciali ricadenti nel centro abitato del Comune di S. Felice a Cannello, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992:

- S.P. n. 79 “S. Maria a Vico – S. Marco Trotti”: tratto con inizio dall'incrocio con la ex S.S. n. 162 “della Valle Caudina” e termine all'incrocio con la S.P. n. 204 “Scandia”, della lunghezza complessiva di km 1+020;
 - S.P. n. 118 “Circumvallazione di S. Felice a Cannello”: tratto con inizio dalla S.P. n. 6 “Messercola” e termine con l'inizio della strada comunale denominata Crocella Santa, della lunghezza complessiva di km 1+650;
 - S.P. n. 75 “S. Felice – Scalo Ferroviario Valle Caudina”: tratto con inizio dal viale Ferrovia e termine con l'incrocio con la ex S.S. n. 162 “della Valle Caudina”, della lunghezza complessiva di km 0+450;
 - Il tratto della S.P. n. 8 “Nola”, dal confine con il Comune di Maddaloni identificato sul posto dalla tabella con la scritta “Maddaloni” e termine al sottopasso ferroviario compreso (incrocio con la ex S.S. n. 162 “della Valle Caudina”), della lunghezza di km 0+900;
 - Il tratto della S.P. n. 8 “Nola”, dall'incrocio con la ex S.S. n. 162 “della Valle Caudina” e termine al confine con la provincia di Napoli, in località “Mufita”, della lunghezza di km 1+100;
- 2) di classificare come strade comunali gli anzidetti tratti di strada, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- 3) di inviare il presente decreto ad avvenuta esecutività:
- a) alla Segreteria di Giunta;
 - b) al Settore Stampa, Documentazione e BURC, per la pubblicazione;
 - c) all' A.G.C. LL.PP.;
 - d) alla Direzione Generale delle Strade ed Autostrade del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - e) alla Provincia di Caserta;
 - f) al Comune di S. Felice a Cannello (CE).

Ing. Luigi A.M. Cicalese